

Progetto

Regolamento sulla standardizzazione del confezionamento dei sucedanei del tabacco

Quanto segue è stabilito in virtù dell'articolo 22, paragrafo 2, della legge sui prodotti del tabacco, ecc. (cfr. testo unico n. 1489 del 18 giugno 2021), come modificato dalla legge n. X del X 2024):

Capo 1

Definizioni

§ 1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Rivestimento: Carta o pellicola all'interno di una confezione unitaria.
- 2) Marchio: la parte della denominazione commerciale che costituisce il marchio del prodotto in relazione alle informazioni riportate nell'ordinanza n. 243 del 22/02/2021.
- 3) Nome del prodotto: la parte del nome commerciale che costituisce la denominazione del prodotto, se presente, in relazione alle informazioni riportate ai sensi dell'ordinanza n. 243 del 22/02/2021.
- 4) Confezione unitaria: la confezione individuale più piccola di un succedaneo del tabacco immesso sul mercato.
- 5) Materiale dell'involucro: Materiale trasparente e incolore che racchiude una o più confezioni unitarie e un imballaggio esterno.
- 6) Imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio in cui un surrogato del tabacco è immesso sul mercato e che racchiude una o più confezioni unitarie.
- 7) Superfici esterne: Superfici visibili quando una confezione unitaria è chiusa e/o l'imballaggio esterno è integro.
- 8) Superfici interne: Superfici non visibili quando la confezione unitaria è chiusa.
- 9) Opaco: che una superficie appare completamente opaca, e quindi non lucida, brillante o simile.
- 10) Banda: Una striscia a strappo che può essere utilizzata per aprire una confezione unitaria, un imballaggio esterno o il materiale di confezionamento.
- 11) Bordo superiore della confezione: la parte della confezione utilizzata per aprire la confezione unitaria e accedere al suo contenuto.

Capitolo 2

Requisiti di colore ed elementi di imballaggio su confezioni singole, imballaggi esterni e materiale di imballaggio per succedanei del tabacco

§ 2. Le confezioni singole di succedanei del tabacco e il materiale di confezionamento e imballaggio esterno hanno un design standardizzato in conformità ai requisiti del presente regolamento e di altre normative che regolano l'etichettatura, ecc. delle confezioni singole, dell'imballaggio esterno e del materiale di imballaggio dei succedanei del tabacco.

(2) Le confezioni singole, gli imballaggi esterni e i materiali di imballaggio possono essere etichettati solo se conformi al presente regolamento e ad altre normative.

(3) L'etichettatura, le informazioni, ecc. che derivano da altre normative, devono apparire in modo da non conferire alla confezione singola o all'imballaggio esterno un'espressione unica, un effetto che attiri l'attenzione o che sia altrimenti considerato contrario al requisito di un design standardizzato per i succedanei del tabacco.

(4) Gli inserti che non hanno alcuna funzione per l'uso del prodotto non sono inseriti nella confezione, né insieme alla confezione singola, né all'imballaggio esterno o ad altro materiale di confezionamento.

(5) Sono esenti dall'articolo 2, paragrafo 4, i foglietti illustrativi contenenti solo informazioni sull'uso del succedaneo del tabacco. Il testo riportato:

- 1) è su sfondo bianco
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9,

3) è in carattere Helvetica,

4) può consistere dei simboli parentesi (-), aigo (´), apostrofo (') ed e commerciale (&), e

5) è di colore nero.

(6) Il testo, gli emblemi o qualsiasi altra cosa sui foglietti illustrativi relativi all'uso di un succedaneo del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, non possono apparire in un modo che contribuisca a un'espressione unica, che abbia un effetto di richiamo dell'attenzione o che comunque debba essere considerato contrario al requisito di un design standardizzato.

§ 3. Le superfici interne ed esterne delle confezioni unitarie e degli imballaggi esterni devono essere non patinate, con codice Pantone 448 C, bianco o grigio argento e gli imballaggi esterni devono essere con codice Pantone 448 C opaco.

(2) Gli involucri delle confezioni singole o delle confezioni esterne dei succedanei del tabacco sono rettangolari, trasparenti e incolore.

§ 4. Il rivestimento visibile quando la confezione singola è aperta è di colore opaco Pantone 448 C

(2) Il rivestimento non deve contenere lettere, numeri, segni, immagini, simboli o simili e deve essere forato solo in modo tale che la foratura non formi un'immagine, un simbolo, un testo, un segno o simili.

§ 5. Tutti gli elementi delle confezioni singole e dell'imballaggio esterno dei succedanei del tabacco sono insapore, inodore e silenziosi.

Capitolo 3

Superfici ecc. di confezioni singole e imballaggi esterni dei succedanei del tabacco

§ 6. Le superfici sono piatte e lisce e non devono recare elementi irregolari quali etichette, incisioni, texture, rientranze, sporgenze o altre caratteristiche nella forma o struttura.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica a determinati elementi necessari per chiudere l'imballaggio.

(3) Sono esclusi dall'articolo 6, paragrafo 1, gli elementi sull'imballaggio necessari per fissare il coperchio, aprire e chiudere il coperchio o lo spazio per i succedanei del tabacco usati.

(4) Le esenzioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, sono applicabili solo a condizione che le irregolarità non conferiscano alla confezione un'espressione unica, un effetto che attiri l'attenzione o siano altrimenti considerate contrarie al requisito di un design e di un'espressione standardizzati per tutti i succedanei del tabacco.

§ 7. Le superfici, ecc. delle confezioni singole e degli imballaggi esterni possono riportare solo gli elementi, ecc. stabiliti dalla legge.

Capitolo 4

Materiale di rivestimento delle confezioni singole e delle confezioni esterne dei succedanei del tabacco

§ 8. Le confezioni singole e gli imballaggi esterni possono essere rivestiti con materiale trasparente.

(2) Il materiale di confezionamento deve essere piatto e liscio e non deve contenere elementi irregolari quali marcature, rilievi, texture, avvallamenti, rialzi o altro nella forma o nella struttura.

(3) I nastri utilizzati per aprire il materiale di confezionamento devono essere trasparenti o neri. Devono essere larghi fino a 3 millimetri e paralleli al bordo superiore della guarnizione. La striscia può essere dotata di una linea lunga, continua, trasparente o nera, non superiore a 15 mm di lunghezza, che indica il punto di inizio della striscia.

(4) Una striscia nera non può coprire o nascondere le avvertenze sanitarie e le altre marcature, ecc. presenti sulla confezione ai sensi del presente regolamento e di altre normative.

(5) Gli inserti o altri articoli che non hanno alcuna funzione per l'uso del prodotto non sono inseriti nella confezione singola o in combinazione con l'imballaggio esterno.

(6) Tutti gli elementi di confezioni singole e imballaggi esterni dei succedanei del tabacco sono insapore, inodore e silenziosi.

(7) L'involucro deve essere applicato solo agli elementi necessari al processo di produzione e non deve alterare l'espressione standardizzata.

Capitolo 5

Etichettatura ecc. su confezioni singole e imballaggi esterni dei succedanei del tabacco

§ 9. L'etichettatura a norma del presente regolamento non può nascondere in tutto o in parte il testo, le avvertenze o altre etichette ecc. richieste da altre normative.

§ 10. Le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni possono essere contrassegnati in due punti con il marchio e la denominazione del prodotto. Il testo riportato:

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-å, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola,
 - 2) può essere costituito dai numeri 0-9,
 - 3) può essere costituito dai simboli aigu (´), apostrofo (') ed e commerciale (&), e
 - 4) è in carattere Helvetica,
 - 5) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C,
 - 6) ha una dimensione del carattere fino a 10 punti, e
 - 7) è parallelo al bordo superiore dell'imballaggio.
- (2) Il marchio può riempire una riga.
(3) La denominazione del prodotto deve riempire una sola riga ed essere posizionata direttamente sotto il nome del marchio.

§ 11. Gli imballaggi esterni e le confezioni singole di succedanei del tabacco contenenti un aroma possono essere etichettati una sola volta con

- 1) "al gusto di tabacco", o
 - 2) "all'aroma di mentolo".
- (2) Il testo riportato:
- 1) può essere composto da lettere minuscole a-å, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola,
 - 2) può essere costituito dai numeri 0-9,
 - 3) è in carattere Helvetica,
 - 4) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C,
 - 5) ha una dimensione del carattere fino a 10 punti, e
 - 6) è scritto nella stessa direzione dell'avvertenza relativa alla salute.

§ 12. Le confezioni singole e gli imballaggi esterni devono essere etichettati una sola volta con informazioni sulla ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e il Paese di produzione del succedaneo del tabacco in questione, con la seguente formulazione: "Prodotto in" seguito dal nome del Paese di produzione. Il testo riportato:

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-å, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola,
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9,
- 3) può consistere nel simbolo @ nell'indirizzo di posta elettronica,
- 4) può essere preceduto dal simbolo + davanti al prefisso del Paese di fronte al numero di telefono,
- 5) è in carattere Helvetica,
- 6) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C, e
- 7) ha una dimensione dei caratteri fino a 10 punti.

§ 13. Gli imballaggi esterni contenenti più di una confezione singola sono etichettati una sola volta con

- 1) "Prodotto a base di nicotina" in conformità al contenuto dell'imballaggio
 - 2) il numero di confezioni singole contenute nell'imballaggio, e
 - 3) il numero di unità o il peso netto di una singola confezione.
- (2) Il testo riportato:

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-â, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola,
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9,
- 3) è in carattere Helvetica,
- 4) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C,
- 5) ha una dimensione del carattere fino a 10 punti, e
- 6) è scritto parallelamente al bordo superiore dell'imballaggio.

§ 14. Le confezioni singole possono essere etichettate una volta con

- 1) "Prodotto a base di nicotina" conformemente al contenuto dell'imballaggio, e
- 2) il numero di unità nella confezione singola.

(2) Il testo riportato:

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-â, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola,
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9,
- 3) è in carattere Helvetica,
- 4) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C,
- 5) ha una dimensione del carattere fino a 10 punti, e
- 6) è scritto parallelamente al bordo superiore dell'imballaggio.

§ 15. Una singola confezione di un succedaneo del tabacco contenente il materiale necessario per l'uso di tale succedaneo del tabacco può essere etichettata una volta con tale materiale in conformità al materiale contenuto nella singola confezione. Il testo in questione

- 1) può consistere di lettere minuscole, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola,
- 2) è in carattere Helvetica,
- 3) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C, e
- 4) ha una dimensione del carattere fino a 10 punti.

§ 16. Le confezioni singole e le confezioni esterne dei succedanei del tabacco possono recare la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data. Il testo riportato:

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-â, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola,
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9,
- 3) è in carattere Helvetica,
- 4) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C,
- 5) ha una dimensione del carattere fino a 10 punti, e
- 6) è scritto parallelamente al bordo superiore dell'imballaggio.

§ 17. Gli imballaggi singoli e gli imballaggi esterni contenenti un succedaneo del tabacco possono recare ciascuno un codice a barre se

- 1) sono utilizzati a fini di pagamento, distribuzione o controllo delle scorte;
 - 2) sono riportati in nero su sfondo bianco o opaco con codice Pantone Cool Gray 2 C su sfondo bianco;
 - 3) non costituiscono un'immagine, un motivo o un simbolo che assomigli a qualcosa di diverso da un codice a barre; e
 - 4) si trovano sul fondo o sul lato della confezione.
- 5) non possono essere altrimenti considerati contrari al requisito di una progettazione standardizzata per i succedanei del tabacco.

§ 18. Le confezioni singole e gli imballaggi esterni contenenti un succedaneo del tabacco possono recare la marcatura di produzione, compreso il numero di lotto, a condizione che la marcatura

- 1) sia utilizzata per conformarsi ad altre norme applicabili, comprese le norme in materia di imposte,
- 2) sia nera su sfondo bianco o opaco Pantone Cool Gray 2 C su sfondo bianco,
- 3) non costituisca un'immagine, un motivo o un simbolo che assomigli a qualcosa di diverso dal marchio di produzione,
- 4) si trovi sul fondo o sul lato della confezione singola, e

5) non sia altrimenti considerata contraria al requisito di una progettazione standardizzata per tutti i prodotti contenenti un succedaneo del tabacco.

Capitolo 6

Dimensione della confezione singola

§ 19. La confezione singola per un succedaneo del tabacco deve essere di dimensioni commisurate al contenuto della confezione e quindi non più grande di quanto il contenuto imponga.

Capitolo 7

Disposizioni penali

§ 20. Salvo in caso di sanzione maggiore ai sensi di un'altra legge, una persona che viola gli articoli da 2 a 19 è sanzionata con un'ammenda.

(2) Le aziende, ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

Capitolo 8

Entrata in vigore

§ 21. (1) Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2025.

il ministero dell'Interno e della salute x

Sophie Løhde

/ Camilla Madsen